

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta .Membro designato dalla Banca d'Italia (estensore)
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Dott.ssa Comm. Simonetta Di Simone Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 29 giugno 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

## FATTO

Con e-mail del 15 gennaio 2010 indirizzata all'intermediario resistente, la ricorrente esponeva di aver richiesto alla propria banca, il 14 novembre 2007, l'emissione di un assegno circolare di € 10 mila per poi consegnarlo, a titolo di caparra confirmatoria, a un cliente dell'istituto di credito convenuto. *“Successivamente, a seguito di eventi sopravvenuti inerenti la transazione commerciale”*, la traente si recava presso la propria banca per avviare gli adempimenti necessari a richiedere all'A.G. il sequestro preventivo del titolo. Apprendeva, in tale occasione, che lo stesso era stato *“incassato”* il 26 novembre 2007. L'interessata sosteneva che il pagamento del titolo fosse avvenuto illegittimamente in quanto *“in quei giorni”* il reale beneficiario, militare di professione, si trovava in Kosovo, luogo dal quale non avrebbe fatto ritorno *“prima del 27 dicembre 2007”*; la fotocopia dell' assegno esibita dalla banca, tra l'altro, evidenziava una firma di girata *“chiaramente”* contraffatta perché non corrispondente *“minimamente”* alla firma del beneficiario apposta sui documenti contrattuali.

Poiché l'incasso fraudolento del titolo ne ha impedito il sequestro preventivo, la ricorrente ha chiesto all'ABF di accertare la responsabilità dell'intermediario nella negoziazione



dell'assegno circolare in favore di persona diversa dal "*legittimo beneficiario*" e, per l'effetto, di condannare lo stesso istituto di credito alla restituzione di € 10 mila e al risarcimento del danno.

La ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione.

La banca, presso la quale il beneficiario del titolo è correntista, ha chiesto all'ABF di dichiarare il ricorso irricevibile o, in subordine, di rigettare lo stesso in quanto la ricorrente non ha fornito "*alcuna prova documentale circa la propria qualifica di asserita richiedente dell'assegno circolare non trasferibile*" e difetta di legittimazione ad agire. L'istituto di credito ha comunque precisato che l'assegno è stato versato sul c/c intestato al legittimo beneficiario ed ha inoltre osservato che quest'ultimo non ha formulato "*alcun disconoscimento della firma di girata né alcun'altra riserva in merito alle modalità di negoziazione del titolo in contestazione*"; tanto meno risulta che rimostranze circa l'incasso del titolo siano state mosse nei confronti della ricorrente.

La banca ha prodotto la c.d. distinta del versamento del titolo sul c/c intestato al cliente/legittimo beneficiario.

## DIRITTO

Non è dato accedere al fondo della domanda, e ciò del tutto prescindendo dalle ragioni difensive dell'intermediario che invero paiono sostanziare una non contestazione del fatto posto da parte attrice a fondamento della domanda medesima.

La ricorrente, di là di ogni altro rilievo, neppure prospetta alcuna relazione qualificata con l'intermediario che infine chiama a resistere alla pretesa, mentre vi è necessità – a norma della Delibera CICR del 29.7.08 sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi dell'art. 128-bis del T.U.B. e delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 e succ. mod. (in particolare Sez. I, § 3) - che si tratti di pretesa pur sempre di un "*cliente*", questi venendo identificato come "*il soggetto che ha o ha avuto con un intermediario un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari, ivi compresi i servizi di pagamento*".

Nella fattispecie, di contro, la parte che promuove il giudizio non predica di sé "*che ha o ha avuto con [l'] intermediario [alc]un rapporto*", del tutto evidente risultando che all'atto della consegna dell'assegno circolare al prenditore e successivo (apparente) girante per l'incasso, ricorreva una generale e indifferenziata posizione - rispetto al solvens - di qualsivoglia intermediario diverso dall'emittente il titolo, onde nessuna relazione qualificata poteva (né può) ritenersi sussistere tra (la futura) ricorrente e (l'intermediario infine) convenuto; convenuto, invero, che è divenuto tale in ragione dell' accidentale presentazione per l'incasso del titolo presso di sé e fuori di ogni antecedente o riconoscibile contatto con persone diverse dall'*accipiens*. E' questi - del resto - autore di una scelta, non altrimenti disciplinata, di selezione delle modalità di incasso: scelta dalla quale non può derivare di connettere all'intermediario eletto per l'incasso anche la posizione del soggetto che ha in origine alimentato la provvista donde l'assegno circolare è stato tratto. Il che conferma la assoluta mancanza, pregressa e attuale, di un contesto di differenziazione nella relazione tra parti ricorrente e resistente (fosse pure non contrattuale in senso stretto) e, così, l'impedimento a conoscere del merito della pretesa in questa sede.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 682 del 05 luglio 2010

**P.Q.M.**

**Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI